

R.G. 61-2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
Sezione Civile

Il Giudice Delegato, RosSella Incardona,

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 61-2025 promosso da:

Aurora Melissa Carofiglio (C.F. CRF RML 77A59 F205Z), nata a Milano il 19 gennaio 1977 e residente in [REDACTED]

letto il ricorso depositato da Aurora Melissa Carofiglio per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

acquisiti i chiarimenti resi in data 31/10/2025;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

rilevato che il ricorso ex art. 67 CCII contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII, la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato che il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati nel termine di due anni;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. ed in via preliminare di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, inclusa la procedura esecutiva n. R.G.E. 30/2024 e disponendo altresì il divieto di altre azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

considerato che ai sensi dell'art. 68, quinto comma, c.c.i.i. *“il deposito della domanda (di ristrutturazione dei debiti) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”*;

considerato che ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.c.i.i. *“con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*;

ritenuto che, al fine di assicurare la *par condicio creditorum*, debba essere disposta la sospensione delle procedure esecutive pendenti, nonché il più generale divieto di intraprendere ulteriori azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, tenuto conto che il piano coinvolge sostanzialmente l'integrità del patrimonio attualmente nella titolarità della ricorrente e le sue entrate mensili;

ritenuto che, quale misura idonea e necessaria ad assicurare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento sia necessario porre a carico della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, dandone avviso al Giudice dell'Esecuzione, per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento;

visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da **Aurora Melissa Carofiglio** (C.F. CRF RML 77A59 F205Z), nata a Milano il 19 gennaio 1977 e [REDACTED] ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII:

ORDINA

all'OCC – sentita la debitrice – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

-la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di **Aurora Melissa Carofiglio** (C.F. CRF RML 77A59 F205Z), nata a Milano il 19 gennaio 1977 e residente in [REDACTED], ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al presente Tribunale al n. 30/2024;

- il divieto, ex art. 70, co. 4, CCII, ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC;
- l'urgente comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari al fine di acquisire il presente provvedimento nella procedura esecutiva n. 30/2024.

Novara, 19 novembre 2025

Il Giudice Delegato
Rossella Incardona

Avv. Silvia Mores
Foro Buonaparte n. 69 - 20121 Milano
Cell. 348.72.61.019 – Fax 02.54.12.17.36
e-mail: studio.avvsilviamores@gmail.com

TRIBUNALE DI NOVARA

Ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento

per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII

nell'interesse della **Signora Aurora Melissa Carofiglio** (C.F. CRF RML 77A59 F205Z), nata a Milano il 19 gennaio 1977 e [REDACTED] rappresentata, difesa e assistita, come da procura allegata al presente ricorso, sottoscritta anche telematicamente, dall'avv. Silvia Mores (C.F. MRS SLV 83S41 F132L) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, sito in Milano, Foro Buonaparte n. 69, che chiede di poter ricevere comunicazioni al seguente numero di fax 02.54.12.17.36 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata silvia.mores@milano.pecavvocati.it

* * * * *

Premesso che

omissis

omissis

C) Della situazione debitoria

Come indicato nella Relazione di cui al Doc. 4, la posizione debitoria della Signora Carofiglio risulta essere la seguente:

A) Crediti assistiti da privilegio:

- a) € 3.532,78 riferiti a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Novara.

Tale credito è formato dalle rate a scadere previste dalla definizione agevolata “rottamazione-quater” Legge 197/2022 perfezionata dalla debitrice con l'Agente di riscossione e che originariamente prevedeva il pagamento di n. 12 rate con prima scadenza al 31.10.2023. Ad oggi, le rate dovute sono state onorate come da scadenza prefissata e il referente monitorerà l'effettivo pagamento delle rate non ancora scadute (cfr. allegati 35 e 36 – comunicazione Agenzia delle Entrate Riscossione e ricevute quietanzate);

- b) € 173,92 riferiti a crediti vantati da Regione Piemonte a titolo di Tassa automobilistica.

Al credito di € 164,07, enunciato dal creditore, è stato sommato l'importo di € 9,85 a titolo di interessi, calcolati, ai sensi dell'art. 68 co. 5 D.Lgs. n. 14/2019, sino alla data presunta di pagamento come previste nello stesso piano del consumatore.

- c) € 1.268,25 riferiti a crediti vantati da SORIS SpA, società alla quale Regione Piemonte ha affidato il recupero dei propri crediti a titolo di Tassa Automobilistica.

Al credito di € 1.196,40, enunciato dal creditore, è stato sommato l'importo di € 71,85 a titolo di interessi, calcolati, ai sensi dell'art. 68 co. 5 D.Lgs. n. 14/2019, sino alla data presunta di pagamento come previste nello stesso piano del consumatore.

B) Crediti chirografari:

- a) €2.187,48 riferiti a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Novara e non oggetto della sopra menzionata definizione agevolata ex Legge 197/2022;
- b) € 103,33 riferiti a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Roma e non oggetto della sopra menzionata definizione agevolata ex Legge 197/2022;
- c) € 34.132,72 vantati da Bramito SPV. Trattasi di mutuo ipotecario, concesso da Banca Carige per l'acquisto di immobile. L'importo finanziato, pari ad € 150.000,00, prevedeva la restituzione in 50 rate semestrali pari ad € 3.000,00, oltre interessi;
- d) € 559,65 riferiti a crediti vantati da CREDIT FACTOR SPA.

Trattasi di rapporto di conto corrente aperto con Banca Nazionale del Lavoro.

* * * * *

D) Dei costi della procedura

Come si legge nella Relazione di cui al Doc. 4, la suddivisione dei costi della procedura risulta essere la seguente:

- a) € 2.227,20 per il saldo del compenso dell'O.C.C. comprensivo di rimborso forfettario del 15%, IVA nonché Cassa Previdenziale. Si precisa che, ipotizzando un attivo pari ad € 14.000,00 ed un passivo pari a circa € 34.344,00, calcolando il compenso secondo l'art. 16 co. 2 D.M. 202/2014 (riduzione ex art. 16 co. 4 pari al 15%) all'OCC spetterebbe una somma compresa tra un minimo di € 1.490,00 ed un massimo di € 1.973,00 oltre al rimborso forfettario (15%), CP e all'IVA.
- b) € 1.759,53 per il saldo del compenso della scrivente, comprensivo di rimborso forfettario del 15%, oltre oneri di legge, come da preventivo accettato dalla Signora (Doc. 8);
- c) occorre inoltre considerare, nell'eventualità di omologa, l'imposta di registro pari ad € 200,00, i costi di notifica approssimabili in € 8,75 nonché i costi di gestione della pec e del portale "procedure.it" stimabili in € 150,00, nonché i costi riferiti al perito del compendio immobiliare ad oggi non quantificabili.

* * * * *

omissis

Omissis

* * * * *

F) Della proposta di ristrutturazione dei debiti

Sul punto, si riporta, il contenuto della Relazione del Dott. Colombo.

A fronte della situazione debitoria come più sopra descritta, la sig.ra Carofiglio propone un piano di ristrutturazione così composto:

- a) disponibilità per cinque anni del reddito futuro non necessario al sostentamento della famiglia e derivante dall'attività lavorativa a tempo indeterminato.

L'importo mensile che la sig.ra Carofiglio mette a disposizione della Procedura per la durata di cinque anni (12 mensilità annuali) è pari ad € 166.67, per una liquidità complessiva di € 10.000,00;

- b) erogazione da parte di Regione Piemonte di un contributo a fondo perduto pari ad € 4.000,00 a favore della ricorrente per contribuire all'esdebitazione.

tale importo sarà erogato unicamente ad avvenuta omologa della proposta di piano

- c) pagamento totale delle n. 5 rate residue previste dalla definizione agevolata ex Legge n. 197/2022 in corso con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. La ripartizione delle somme dovute hanno le seguenti scadenze indicate nella Relazione ex art. 68, comma 2, CCII;

Sulla base dell'attivo indicato e del passivo ricostruito dal referente è possibile formulare le previsioni che seguono.

La liquidità sopra quantificata verrà destinata al pagamento dei creditori con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) pagamento nella misura del 100%, ed entro un anno dall'omologa, dei creditori prededucibili;
- b) pagamento nella misura del 100%, ed entro due anni dall'omologa, dei creditori con privilegio generale;
- c) pagamento nella misura del 22,20 % ed entro cinque anni dall'omologa, dei creditori considerati chirografari.

* * * * *

omissis

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, la Signora Aurora Melissa Carofiglio, facendo proprie le considerazioni svolte

dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, come sopra rappresentata, assistita e difesa, pertanto

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Novara, affinché, visto l'art. 70 del CCII., verificato che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 65, 67, 68 e 69 CCII, voglia disporre:

- l'accoglimento della proposta di ristrutturazione dei debiti sopra prospettata, assumendo ogni altro provvedimento conseguenziale di legge e ogni altro ritenuto opportuno;
- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti contro la Signora Carofiglio, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 4, CCII, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Signora Carofiglio, con adozione di ogni altra misura volta a conservare l'integrità del patrimonio della medesima fino alla conclusione del procedimento;
- la successiva omologazione del piano, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, previa eventuale convocazione della debitrice e fissazione di un'eventuale udienza, con Sentenza, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII.

* * * * *

omissis

In fede.

Milano – Novara, lì 9 maggio 2025

Avv. Silvia Mores
per conto dell'O.C.C. per la Provincia di Novara
Dott. Fabrizio Colombo